



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 maggio 2015 n.80

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 54, comma 1, della Legge 20 febbraio 1991 n.28;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 19 maggio 2015;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA
E STATUTO DEL COLLEGIO GEOMETRI E TECNICI LAUREATI DI PRIMO LIVELLO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Articolo Unico

1. L'ordinamento della professione di Geometra e Statuto del Collegio Geometri della Repubblica di San Marino di cui al Decreto 6 settembre 1995 n.100 e successive modifiche è abrogato e sostituito dall'Ordinamento della professione di Geometra e Statuto del Collegio Geometri e Tecnici laureati di primo livello della Repubblica di San Marino, allegato, sotto la lettera "A", al presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 maggio 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

Allegato “A” al Decreto Delegato 28 maggio 2015 n.80 “Ordinamento della professione di Geometra e Statuto del Collegio Geometri e Tecnici laureati di primo livello della Repubblica di San Marino”

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA E STATUTO DEL COLLEGIO GEOMETRI E TECNICI LAUREATI DI PRIMO LIVELLO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DEL COLLEGIO OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1

(Costituzione del Collegio ed istituzione dell'Albo)

1. È costituito il Collegio Geometri e Tecnici Laureati di primo livello della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28 “Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni”.
2. Hanno diritto di essere iscritti al Collegio i diplomati all'Istituto Tecnico per Geometri e coloro che abbiano conseguito una laurea triennale (vecchio ordinamento) o una laurea di primo livello con indirizzo tecnico affine alla professione del Geometra, come disposto all'articolo 5, comma 2, lettera d), che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio della professione di Geometra e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
3. È istituito l'Albo dei Geometri e Tecnici Laureati di primo livello della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge n. 28/1991.
4. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo i Geometri già iscritti al Collegio che non ricadano in una delle condizioni di incompatibilità previste dal presente Statuto.

Art. 2

(Sede)

1. Il Collegio Geometri e Tecnici Laureati di primo livello ha sede propria nella Repubblica di San Marino o presso la sede della Commissione nazionale delle Libere Professioni.
2. L'Albo di cui all'articolo 1, comma 3, è tenuto dal Collegio Geometri e Tecnici Laureati di primo livello secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella Legge n. 28/1991.

Art. 3

(Scopi)

1. Il Collegio Geometri e Tecnici Laureati di primo livello nella piena autonomia sancita dalla Legge n. 28/1991, non ha fine di lucro e si propone di:
 - a) dettare, coordinare e fare applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione;
 - b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
 - c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
 - d) vigilare sullo svolgimento della professione al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;

- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale attraverso la formazione permanente disciplinata da apposito regolamento interno.

Art. 4

(Oggetto della professione)

1. Il Geometra ed il Tecnico laureato di primo livello esplicano la propria attività professionale secondo i propri ambiti di specializzazione, così definiti:

- a) prestazioni professionali per:
 - 1) frazionamenti urbani, terreni e misurazione confini;
 - 2) misura inventari e valutazioni scorte morte, legna e piante;
 - 3) stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili;
 - 4) stima e liquidazione dei danni prodotti dall'incendio e grandine;
 - 5) stima e inventari dei fabbricati;
 - 6) stime relative e divisioni patrimoniali;
 - 7) stime per espropriazioni;
 - 8) accatastamento dei fabbricati;
 - 9) rilievi topografici;
 - 10) perizie per affitti di fondi rustici e urbani;
 - 11) preventivi di spesa;
 - 12) capitolati d'appalto;
 - 13) contabilità lavori;
 - 14) consulenze tecniche, peritali, giudiziali;
- b) progettazione e direzione lavori architettonici di:
 - 1) edifici ad uso residenziale, rurale, commerciale, artigianale, industriale, ricreativo, sportivo e per il tempo libero;
 - 2) restauri e ristrutturazioni di edifici di qualsiasi tipo ed uso ad esclusione dei restauri scientifici;
 - 3) edifici pubblici ad esclusione di: chiese, teatri, ospedali, scuole, stadi, palazzetti dello sport;
 - 4) arredamenti e design;
 - 5) arredo urbano;
- c) progettazione e direzione lavori di servizi:
 - 1) strade, canali, manufatti per opere stradali ed idrauliche, impianti per provvista, condotte, distribuzione d'acqua e fognature, ad esclusione di ponti, gallerie, dighe, ferrovie, aeroporti e di opere soggette ad autorizzazione strutturale secondo le normative vigenti in materia di progettazione strutturale;
 - 2) lottizzazioni, piani particolareggiati e organizzazione di aree non superiori ai 03.00.00 ha;
 - 3) impianti tecnologici ad esclusione degli edifici pubblici;
- d) progettazione, calcolo e direzione lavori di opere strutturali secondo le normative vigenti in materia di progettazione strutturale;
- e) progettazione, direzione lavori e certificazione di:
 - 1) progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici funzionanti a gas metano;
 - 2) progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici;
 - 3) sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - 4) coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza sui cantieri;
 - 5) progettazione e certificazione energetica;
 - 6) progettazione e certificazione acustica;

- f) attività inerenti alla gestione dell'ambiente e del territorio, l'urbanistica e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in relazione alle competenze acquisite mediante il percorso formativo frequentato e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- g) ulteriori competenze derivanti da specifiche abilitazioni conseguite in virtù di norme legislative.

TITOLO II

ISCRIZIONI AL COLLEGIO E ALL'ALBO

Art. 5

(Iscrizione al Collegio)

1. L'iscrizione al Collegio Geometri e Tecnici Laureati di primo livello è disposta dal Collegio su istanza dell'interessato, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
- b) avere residenza effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) godere dei diritti civili;
- d) aver conseguito il diploma di Geometra oppure una laurea triennale vecchio ordinamento o di primo livello nelle classi L-1, L-4, L-7, L-9, L-17, L-21, L-23, L-25, L-32, L-43 di cui all'Allegato 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.161 conferiti in Repubblica o da altro Istituto riconosciuto. All'iscritto in possesso di laurea triennale o di laurea di primo livello sono riconosciute le competenze tecniche specialistiche in relazione al percorso formativo frequentato nel rispetto della normativa vigente;
- e) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 7;
- f) aver effettuato il tirocinio di cui all'articolo 8;
- g) essere in regola con il pagamento annuale delle quote sociali da riscuotersi secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

2. Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti al comma 1 comporta la cancellazione dell'iscritto dal Collegio.

3. L'iscritto che sia stato cancellato dal Collegio per perdita di uno dei requisiti previsti ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio, allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

Art. 6

(Iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo dei Geometri e Tecnici Laureati di primo livello, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione di Geometra, è disposta dal Consiglio su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2. Ad ogni iscritto all'Albo è consegnata una tessera personale come disposto all'articolo 19 della Legge n. 28/1991.

2. L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della professione di Geometra, sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;
- b) la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone;
- c) la titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale o agricola;
- d) la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato;
- e) qualsiasi rapporto a termine o a convenzione con la Pubblica Amministrazione o il settore pubblico allargato.

3. L'iscrizione all'Albo dei Geometri e Tecnici Laureati di primo livello e conseguentemente, il diritto di esercitare la libera professione di Geometra sono sospesi di diritto:
- a) per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale;
 - b) per chi non è in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione all'Albo.
4. L'iscritto che sia stato cancellato dall'Albo per perdita di uno dei requisiti previsti al comma 2 ha diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio, allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

Art. 7
(Abilitazione)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Geometra e Tecnico Laureato di primo livello è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge n. 28/1991.
2. I membri della Commissione Esaminatrice sono scelti tra gli iscritti all'Albo che per almeno cinque anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino le funzioni di libero professionista.
3. Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione devono farne domanda al Consiglio del Collegio allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e d) e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'articolo 8.
4. L'esame ha carattere teorico e pratico comportando la verifica delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica.
5. L'esaminando dovrà sostenere una prova scritta riguardante le seguenti materie:
 - a) estimo;
 - b) topografia;
 - c) costruzioni;
 - d) eventuali materie specifiche per i Tecnici laureati di primo livello.
6. L'esaminando che abbia superato la prova scritta dovrà, inoltre, sostenere una prova orale costituita da quesiti vertenti sulle seguenti materie:
 - a) pratiche catastali;
 - b) pratica di cantiere;
 - c) norme vigenti in materia urbanistica.
7. L'esame deve avere cadenza semestrale o annuale a seconda delle richieste dei praticanti. La sessione annuale dell'esame ha luogo anche con una sola richiesta mentre la sessione semestrale è attivata solo in presenza di almeno tre richieste. Il Consiglio del Collegio provvede ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.
8. Il praticante che abbia superato con successo l'esame di abilitazione ha l'obbligo di iscriversi al Collegio entro tre mesi dalla data di svolgimento della prova orale (farà fede la data indicata sul verbale), pena l'annullamento dell'abilitazione stessa.

Art. 8
(Tirocinio)

1. Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale ne danno comunicazione al Consiglio del Collegio. Alla comunicazione sono allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Il tirocinio deve avere una durata minima di dodici mesi e deve essere svolto presso un libero professionista iscritto all'Albo dei Geometri e Tecnici Laureati di primo livello o all'Albo degli Ingegneri e Architetti. Nel caso in cui il corso di laurea preveda un tirocinio universitario resta l'obbligo di svolgere il tirocinio per sei mesi presso un professionista iscritto all'Albo.

3. Gli attestati comprovanti l'espletamento del tirocinio di cui al comma 2, sono rilasciati dall'università e/o dai professionisti iscritti ad un albo professionale. Il praticante è tenuto a svolgere il tirocinio sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento interno redatto dal Consiglio del Collegio.
4. I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio del Collegio. In data successiva all'iscrizione la segreteria rilascerà il Certificato di iscrizione al Registro dei Praticanti con l'indicazione del termine di validità.
5. Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 7.
6. I praticanti sono cancellati dall'apposito Registro:
 - a) al momento dell'iscrizione al Collegio dopo il superamento dell'esame di abilitazione;
 - b) trascorsi quattro anni dalla data d'iscrizione oppure trascorsi quattro anni dall'ultima data di sostenimento dell'esame di abilitazione con esito negativo.
7. I praticanti cancellati che intendono iscriversi nuovamente al Registro sono tenuti necessariamente a ripetere il periodo di tirocinio.
8. Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

TITOLO III
REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA
E DEL TECNICO LAUREATO DI PRIMO LIVELLO

Art. 9
(Doveri generali)

1. Ciascun iscritto al Collegio, anche al di fuori dell'esercizio della professione di Geometra e Tecnico laureato di primo livello, deve tenere una condotta irrepreensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

CAPO I
DOVERI DEL GEOMETRA E DEL TECNICO LAUREATO DI PRIMO LIVELLO

SEZIONE I
DOVERI DEL GEOMETRA E DEL TECNICO LAUREATO DI PRIMO LIVELLO
NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 10
(Doveri)

1. Il Geometra o il Tecnico laureato di primo livello, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve:
 - a) svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;
 - b) svolgere con fedeltà gli incarichi affidatagli dal cliente, fornendogli, se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso;
 - c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione professionale;
 - d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;
 - e) mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f) evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;

- g) rispettare le norme deontologiche dei Collegi esteri, quando si trovino ad operare, anche indirettamente, in altri Stati o quando entrino in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente Statuto o con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese;
- h) mantenere rapporti corretti con i colleghi;
- i) astenersi rigorosamente da comportamenti di illecita concorrenza.

Art. 11
(Divieti)

1. È fatto divieto al Geometra e al Tecnico laureato di primo livello di:
 - a) accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali o a mezzo agenzie o procacciatori;
 - b) usare espressioni sconvenienti ed offensive verso gli iscritti in giudizio e/o nell'attività professionale;
 - c) minacciare alla controparte azioni od iniziative del tutto sproporzionate e vessatorie;
 - d) eseguire ogni forma di pubblicità diretta o occulta per accaparrare nuova clientela, ad eccezione di:
 - 1) apposizione di targa presso la sede dello studio professionale, in formato massimo A3, riportante la denominazione e l'ubicazione dello studio, senza altre connotazioni o peculiarità;
 - 2) siti internet dell'attività con le uniche indicazioni della denominazione, della sede, dei recapiti telefonici, dei componenti nonché delle specializzazioni e abilitazioni degli stessi;
 - 3) qualunque pubblicazione su stampa e mass-media preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE II
DOVERI DEL GEOMETRA E DEL TECNICO LAUREATO DI PRIMO LIVELLO NEI
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 12
(Comportamento)

1. Il Geometra e il Tecnico Laureato di primo livello devono mantenere sempre nei rapporti con i colleghi un comportamento ispirato dalla lealtà e dal rispetto.

Art. 13
(Contatti con la controparte)

1. Sia nell'attività giudiziale che in quella stragiudiziale, il Geometra e il Tecnico laureato di primo livello non possono mettersi in contatto con la controparte se questa è assistita da altro tecnico.
2. In particolare la corrispondenza deve essere inviata al legale della controparte, salvo casi eccezionali in cui comunque quest'ultima deve essere informata con invio per conoscenza della missiva.

Art. 14
(Divieto di apprezzamenti negativi)

1. È fatto divieto al Geometra e al Tecnico laureato di primo livello di esprimere apprezzamenti di carattere negativo sui colleghi, al fine di sviare la clientela.

SEZIONE III
DOVERI DEL GEOMETRA E DEL TECNICO LAUREATO DI PRIMO LIVELLO NEI
RAPPORTI CON GLI ORGANI GIUDIZIARI

Art. 15

(Rapporti coi Magistrati)

1. I rapporti con i Magistrati devono essere improntati alla dignità ed al rispetto quali si convengono alle rispettive funzioni.

Art. 16

(Rapporti col personale dell'Amministrazione)

1. Il rapporto con il personale dell'Amministrazione deve essere improntato a reciproca stima, rispetto e fiducia.

Art. 17

(Divieto di testimonianza)

1. È fatto divieto al Geometra e al Tecnico laureato di primo livello di deporre come testimone su fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale, se non espressamente autorizzato da tutte le parti interessate. Detto divieto non è opponibile all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE IV
DOVERI DEL GEOMETRA E DEL TECNICO LAUREATO DI PRIMO LIVELLO

Art. 18

(Correttezza)

1. Il Geometra e il Tecnico laureato di primo livello esercitano le proprie funzioni in qualità di pubblico ufficiale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

TITOLO IV
ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 19

(Organi)

1. Sono Organi del Collegio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le cariche all'interno del Collegio sono gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna, salvo un comprovato rimborso spese.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 20 *(Definizione)*

1. L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.
2. Gli iscritti all'Albo hanno diritto di voto su ciascun argomento.
3. Gli iscritti al Collegio ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

Art. 21 *(Competenze dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta annualmente entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:
 - a) discute e approva o modifica il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo;
 - b) provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
 - c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
 - e) discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione del Collegio che dal presente Statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.

Art. 22 *(Convocazione obbligatoria)*

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma lettura, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.
3. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

Art. 23 *(Convocazione obbligatoria)*

1. Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.
2. Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori o gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

Art. 24

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

1. L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli iscritti all'Albo ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno quindici persone di aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
3. L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

Art. 25

(Adempimenti iniziali)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.
3. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di interventi che, per qualsiasi motivo, si verificano nel corso dell'adunanza.

Art. 26

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.
3. Nel verbale sono riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

Art. 27

(Rinnovo delle cariche)

1. L'Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli articoli 27, 28, 29 e 30 della Legge n. 28/1991.

CAPO II CONSIGLIO

Art. 28

(Definizione)

1. Il Collegio è retto da un Consiglio composto da cinque membri.

2. Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

3. Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 29

(Poteri)

1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge n. 28/1991, e può comunque far tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi del Collegio, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

2. In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

- a) curare la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti al Collegio e del Registro dei Praticanti e disporre le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia, alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, all'Ufficio Urbanistica, al Dipartimento Territorio e Ambiente, all'Ufficio del Registro e Conservatoria, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- b) curare l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutelarne l'indipendenza ed il decoro;
- c) operare per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigilare sull'uso del titolo professionale;
- d) esercitare la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti al Collegio;
- e) adoperarsi per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo II del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione più consona allo spirito della professione del Geometra, e fissare all'occorrenza nuovi principi deontologici;
- f) adoperarsi per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonché lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;
- g) tutelare gli interessi generali della categoria, e a tal fine, anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
- h) proporre alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;
- i) esprimere pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea del Collegio quando sia obbligatorio a norma di legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti al Collegio o dal Collegio dei Revisori, così come previsto all'articolo 25;
- m) stabilire l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti al Collegio e all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento del Collegio così come previste nel Bilancio Preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;
- n) adoperarsi per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;
- o) provvedere all'amministrazione dei beni del Collegio e alla gestione finanziaria e compilare annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
- p) designare i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti o simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

Art. 30

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

1. Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
2. Al Presidente spettano la rappresentanza legale del Collegio e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.
3. Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni al Collegio, all'Albo e al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.
4. Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti del Collegio, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale del Collegio.

Art. 31

(Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.
2. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
4. Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

Art. 32

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33

(Definizione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile del Collegio.
2. Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul Bilancio Preventivo sia su quello Consuntivo.

Art. 34

(Composizione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori Effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

2. Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Art. 35

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

1. I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.
2. I Revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione, salvo un comprovato rimborso spese.

TITOLO V AZIONE DISCIPLINARE

Art. 36

(Sanzioni)

1. Il Consiglio del Collegio può dar corso all'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocimento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza della categoria ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 47 della Legge n.28/1991;
- b) censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 48 della Legge n.28/1991;
- c) sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 49 della Legge n. 28/1991;
- d) cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 50 della Legge n. 28/1991;
- e) radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 51 della Legge n. 28/1991.

Art. 37

(Procedimento disciplinare)

1. Il Consiglio del Collegio, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e devono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

2. La lettera raccomandata è spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera è nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine.

3. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

4. Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro

elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

5. Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio del Collegio, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista. Ove si proceda per infrazioni punite con le sanzioni della cancellazione dall'Albo o della radiazione dalla professione, il Consiglio, nel caso che la notizia dell'infrazione appaia fondata e basata su prove degne di fede, può sospendere cautelativamente l'iscritto dall'attività del Collegio anche nelle fasi iniziali del procedimento; la sospensione cautelare è obbligatoria nei confronti di coloro che sono sottoposti a processo penale per uno dei reati indicati nell'articolo 51 della Legge n. 28/1991.

6. Le deliberazioni concernenti sanzioni o sospensioni cautelari debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

Art. 38

(Ricorsi)

1. Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni o disposte sospensioni cautelari è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio del Collegio entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 37; il ricorso, adeguatamente motivato deve essere inviato al Consiglio presso la sede del Consiglio stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi il ricevimento.

3. Contro le deliberazioni di cui al comma 1 è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 37, comma 6; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

4. Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

5. I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle deliberazioni del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

6. Le deliberazioni con le quali il Consiglio applica le sospensioni cautelari dall'attività professionale sono invece immediatamente esecutive nonostante gravame.

7. Le deliberazioni emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio del Collegio che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, devono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

Art. 39

(Comunicazione della sanzione agli Organi competenti)

1. Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), agli interessati, alla Segreteria di Stato per la Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 40

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

1. Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti articoli 36, 37, 38 e 39, non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili o di lieve entità, per le quali il Consiglio del Collegio ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.
2. In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'articolo 47 della Legge n. 28/1991.

TITOLO VI BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 41

(Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo)

1. Il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio futuro e del Conto Consuntivo dell'esercizio decorso.
3. Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea del Collegio per la loro approvazione.

Art. 42

(Redazione del Conto Consuntivo)

1. Il Conto Consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.
2. Le entrate e le uscite devono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I CONFERMA ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL'ALBO DEI GEOMETRI E TECNICI LAUREATI DI PRIMO LIVELLO

Art. 43

(Iscrizione automatica al Collegio e all'Albo dei Geometri e Tecnici Laureati di primo livello)

1. Chi, alla data di entrata in vigore del decreto delegato cui trovasi allegato il presente Statuto, risulti regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri è automaticamente iscritto al Collegio Geometri e Tecnici laureati di primo livello senza la necessità del tirocinio.
2. Allo stesso modo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto delegato cui trovasi allegato il presente Statuto, risultano regolarmente iscritti all'Albo del Collegio dei Geometri sono automaticamente iscritti all'Albo del Collegio Geometri e Tecnici laureati di primo livello senza necessità di tirocinio e dell'esame di abilitazione.

Art. 44
(Cancellazione d'ufficio)

1. Sono confermate le iscrizioni al Collegio e all'Albo di tutti i geometri in regola con il pagamento annuale della quota d'iscrizione.
2. Ai geometri morosi è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza diritto di mora entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Oltre tale termine, i geometri inadempienti sono insindacabilmente cancellati d'ufficio.